

IL FALLIMENTO DELLE CONGREGAZIONI RELIGIOSE: I PROFILI PROBLEMATICI E GLI EFFETTI SECONDARI

di Lorenzo Pilon

Sommario: 1. Premessa. 2. Responsabilità patrimoniale ordinaria del debitore (art. 2740 C.C.) e responsabilità dell'imprenditore per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa. 2.1 Il fallimento: caratteri distintivi rispetto all'esecuzione ordinaria. 2.2. Il fallimento e le altre procedure concorsuali: rispettive finalità ed effetti principali. 3. Il vicolo del *rispetto della struttura e delle finalità* dell'ente ecclesiastico posto dall'art. 7, comma 3, L. 25.03.1985 n.121. 4. L'assoggettabilità a fallimento della Congregazione religiosa. Effetti del fallimento che possono incidere sulla *struttura e finalità* dell'ente ecclesiastico. 4.1. L'effetto dello spossessamento dell'amministrazione e della disponibilità dei beni. 4.2. L'effetto della privazione della gestione in capo al debitore e attività liquidatoria del curatore. 4.3. L'effetto della altruità nell'eventuale prosecuzione della gestione. 5. Conclusione.

1. PREMESSA

Le sentenze del Tribunale di Paola del 3 dicembre 2009 e del Tribunale di Roma del 30.05.2013 hanno riaperto la riflessione sulla possibile assunzione della qualifica di imprenditore per l'ente ecclesiastico (questione da tempo pacificamente risolta, anche in giurisprudenza, in senso affermativo) e sulla conseguente assoggettabilità dello stesso a procedura concorsuale allorché versi in stato di insolvenza.

Con queste brevi riflessioni si intende inserirsi in tale dibattito dottrinario, senza ripercorrerlo, ma tentando di valutare le conseguenze concrete dell'affermata fallibilità dell'ente ecclesiastico a partire da un caso immaginario, forse estremo, ma tutt'altro che improbabile ed infrequente.

Tale esercizio dovrebbe consentire di meglio evidenziare, sul piano concreto e partendo dagli effetti pratici del fallimento, i residui profili problematici derivanti all'affermata fallibilità dell'ente ecclesiastico.

2. RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE ORDINARIA DEL DEBITORE (ART. 2740 C.C.) E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE PER LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

Al fine di meglio inquadrare quanto si andrà ad esporre, occorre evidenziare come il fallimento altro non sia che un processo esecutivo speciale che assolve alla necessità di attuare il precetto generale di cui all'art. 2740 del C.C. ("*Responsabilità patrimoniale. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri*") ove il

debitore abbia la qualifica di imprenditore e di coniugare l'interesse privato del creditore a vedere soddisfatto il proprio credito, all'interesse pubblico di tutela dell'economia generale.

2.1 Il fallimento: caratteri distintivi rispetto all'esecuzione ordinaria.

Tale particolare carattere del fallimento (e delle altre procedure concorsuali tipiche) emerge dal confronto con gli strumenti ordinari preposti alla soddisfazione del creditore.

Infatti, in via generale la responsabilità patrimoniale del debitore trova attuazione attraverso il processo esecutivo ordinario che nasce su iniziativa del creditore e procede su impulso dello stesso; è preordinato a consentire il soddisfacimento di uno o più crediti, sempre però singolarmente intesi; si concentra, pur attraverso forme distinte di esecuzione (mobiliare, immobiliare o presso terzi), su singoli beni (mobili, immobili o crediti) individualmente appresi a mezzo del pignoramento.

L'esecuzione concorsuale, invece e con le dovute distinzioni tra singoli tipi di procedura che verranno immediatamente evidenziate al punto che segue, può essere aperta, oltre che su ricorso dei creditori, anche su richiesta dello stesso debitore o su iniziativa del pubblico ministero e, comunque, una volta iniziata, prosegue in via autonoma sino alla fine; colpisce l'intero patrimonio dell'imprenditore insolvente (c.d. universalità dell'oggetto); coinvolge tutti i creditori (c.d. universalità soggettiva) in situazione di rigida eguaglianza tra loro (principio della par condicio creditorum).

2.2 Il fallimento e le altre procedure concorsuali: rispettive finalità ed effetti principali.

La riforma della legge fallimentare compiuta tra il 2006 ed il 2007, ha introdotto profonde e sostanziali innovazioni.

Con essa, infatti, il Legislatore ha superato il previgente approccio di carattere prevalentemente punitivo nei confronti dell'imprenditore insolvente, per accentuare invece lo scopo di salvaguardia dei nuclei produttivi sani dell'impresa attraverso la valorizzazione di forme tecniche che, facendo leva sugli interessi convergenti di debitore e creditori, favoriscano soluzioni che siano il risultato di una, più o meno intensa, cooperazione tra loro.

In altre parole, se prima della riforma ogni tentativo di "salvataggio" dell'impresa da parte dell'imprenditore insolvente veniva, generalmente e tendenzialmente, condotto prima ed al di fuori delle procedure concorsuali al prevalente scopo di evitarle, dopo la riforma è proprio la legge fallimentare a fornire, attraverso le diverse procedure concorsuali, gli strumenti più efficaci per perseguire gli obiettivi del superamento dello stato di insolvenza ed, insieme, riscontrandone le condizioni, di consentire la continuità aziendale.

Le diverse procedure concorsuali, proprio per la diversa funzione propria di ciascuna, possono essere tra loro distinte in base alla differente svilupparsi di una serie di effetti principali.

Più precisamente.

I° - Il fallimento.

Secondo quanto previsto dall'art. 42 L. Fall., con l'apertura del fallimento il fallito viene privato sia della disponibilità che dell'amministrazione dei propri beni¹.

Nel fallimento, poi, *“Il Curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite”* (art. 31 L. Fall.). Tutti gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori (art. 44 L. Fall.). Gli unici diritti che gli residuano sono di presentare reclamo al giudice delegato, per violazione di legge, contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori (art. 36 L. Fall.) e di proporre il concordato fallimentare, sia pure entro ben definiti limiti temporali (art. 124 L. Fall.).

Infine, proprio per effetto del già richiamato art. 42 L. Fall., essendo preclusa al fallito l'amministrazione dei propri beni, dopo la dichiarazione di fallimento egli non può continuare l'esercizio dell'impresa, continuazione che potrà eventualmente avvenire o direttamente a cura del curatore (nel caso di esercizio provvisorio della stessa: art. 104 L. Fall.) o da terzi (nel caso di affitto dell'azienda o di rami della stessa: art. 104-bis L. Fall.).

II° - Il concordato preventivo.

A differenza che nel fallimento, durante la procedura di concordato preventivo *“il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale”* (art. 167 L. Fall.). Una volta omologato il concordato, al suo adempimento provvede direttamente il debitore sotto la vigilanza del commissario giudiziale².

Appare subito evidente come, diversamente che per il fallimento che resta prevalentemente caratterizzato per la sua funzione liquidatoria delle attività in funzione della migliore soddisfazione dei creditori e che vede come soggetto agente direttamente il curatore, nel concordato preventivo il protagonista ed il soggetto agente resta il debitore imprenditore in base ad una proposta che assicuri la ristrutturazione dei debiti ed il pagamento dei crediti, senza vincoli di forma tecnica (art. 160 L. Fall.) e che solo deve essere verificata ammissibile dal tribunale (art.

163 L. Fall.) ed approvata dalla maggioranza dei creditori (art. 177 L. Fall.).

III° - La liquidazione coatta amministrativa.

¹ Gli unici beni esclusi da tale spossessamento sono quelli elencati all'art. 46 L. Fall. (nel caso di fallimento dell'ente ecclesiastico, ci sembra, solo *“le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto”*: art. 514 n. 1 c.p.c.) e di quelli che il curatore, su autorizzazione del comitato dei creditori, reputi non conveniente acquisire ai sensi dell'art. 42, comma 2, e dell'art. 104-ter, ultimo comma, L. Fall.

² Salvo che si tratti di concordato con cessione dei beni, nel qual caso con la sentenza di omologa il tribunale nomina uno o più liquidatori: art. 182 L. Fall.

L' art. 2 L. Fall. precisa che alla procedura di liquidazione coatta amministrativa si può far luogo solo ove ciò sia espressamente previsto da speciali disposizioni di legge.

Le ipotesi previste si riferiscono a tipi di impresa nei quali esiste un interesse pubblico ad una operatività regolare e correttamente finalizzata³.

La procedura di liquidazione coatta amministrativa, pur nell'ambito delle norme particolari previste dalle leggi speciali per ciascun tipo di impresa ad essa assoggettabile, è preordinata esclusivamente alla liquidazione dell'impresa in vista della sua cessazione.

Per l'ente ecclesiastico non esiste alcuna norma speciale che preveda l'applicabilità della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Anzi, l'art. 15 del D. Lgs. 24.03.2006 n. 155 (*"Disciplina dell'impresa sociale"*) pur prevedendo che l'impresa sociale, in caso di insolvenza, sia sottoposta in via esclusiva a liquidazione coatta amministrativa, ha espressamente escluso l'applicabilità di tale disposizione agli enti ecclesiastici.

Basti qui osservare come l'unica giustificazione giuridica di una tale deroga è individuabile nell'evidente incompatibilità di una procedura che si propone l'obiettivo di estinguere l'impresa che ne è assoggettata, rispetto all'autonomia ordinamentale della struttura dell'ente ecclesiastico.

IV° - Ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (D.L. 23.12.2003 n. 347, convertito con modifiche in L. 18.02.2004 n. 39).

Si tratta di una procedura speciale riservata alle grandi imprese in crisi, applicabile in presenza di ben definite soglie dimensionali difficilmente rinvenibili nella maggior parte delle attività gestite dagli enti ecclesiastici. Essa viene, tuttavia, qui considerata poiché nel contesto di tale procedura è stata emessa la sentenza n. 432 del 30.05.2013 del Tribunale di Roma di accertamento dello stato di insolvenza dell'ente ecclesiastico.

Anche tale procedura ha come finalità di consentire il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali (art. 27 D. Lgs. 08.07/1999 n. 270), ma attraverso modalità prevalentemente liquidatorie.

Ed, infatti, al comma 2-bis dell'art. 2 espressamente si afferma che il decreto di ammissione alla procedura determina *"lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni del debitore insolvente"*.

3. IL VINCOLO DEL RISPETTO DELLA STRUTTURA E DELLE FINALITÀ DELL'ENTE ECCLESIASTICO POSTO DALL'ART. 7, COMMA 3, L. 25.03.1985 N.121

³ Infatti, la liquidazione coatta amministrativa può essere attivata sia nel caso in cui l'impresa versi in stato di insolvenza sia nelle situazioni in cui siano stata riscontrate particolari irregolarità o anomalie nella sua gestione.

Esaurito queste breve excursus essenziale in tema di procedure concorsuali, è ora necessario richiamare il disposto dell'art. 7, comma 3, della L. 25.03.1985 n. 121 di *“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”*.

È bene ricordare come, in forza della seconda parte di detta disposizione normativa *“Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolti dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”*⁴.

Il problema è di capire se e in che misura l’assoggettamento di un ente ecclesiastico ad una delle procedure concorsuali così come previste dall’ordinamento statale incida sulla struttura e sulle finalità di un tale ente, perché - ove così fosse - si scontrerebbe con il vincolo imposto dalla norma concordataria (avente rilevanza costituzionale⁵) ora richiamata.

La dottrina che ha trattato la questione, con argomentazioni apprezzabili dall’una e dall’altra parte, si è divisa proprio sull’interpretazione di tale norma.

Il Tribunale di Roma ha sposato la tesi della non interferenza, facendo leva sulla duplicità di scopi perseguiti dall’ente ecclesiastico rispettivamente attraverso l’attività di culto in senso stretto e le attività diverse e affermando che l’assoggettamento dell’ente ecclesiastico alle procedure concorsuali influisce *“direttamente solo sul segmento propriamente economico-imprenditoriale dell’attività dall’ente stesso esercitata; senza quindi comprimere la sua identità giuridica e in alcun modo impedirgli lo svolgimento delle attività di natura confessionale”*.

Applicando tale tesi ha, quindi, affermato che *“i beni ... che, per loro natura e destinazione, sono funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell’ente (ovvero finalità di culto, di assistenza, di carità) non potranno costituire oggetto di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento dei debiti dell’ente ecclesiastico nella sua funzione di imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio dell’imprenditore posto a garanzia delle obbligazioni da esso assunte (art. 2740 c.c.). Corollario di tale impostazione è che tutti gli altri beni, che per loro natura e destinazione non sono funzionali al compimento delle anzidette attività non imprenditoriali dell’ente, rientrano nel patrimonio oggetto della procedura di liquidazione di massa e sono quindi destinati a costituire l’attivo della procedura”*.

Ma, alla prova dei fatti, una tale impostazione è davvero attuabile?

4. L’ASSOGGETTABILITÀ A FALLIMENTO DELLA CONGREGAZIONE RELIGIOSA.

⁴ Tale principio ha trovato immediata applicazione normativa nella L. 20.05.1985 n. 222 recante *“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”*. Più precisamente, l’autonomia ordinamentale canonica viene riaffermata: all’art. 3, con riguardo alla fase di riconoscimento della personalità giuridica civile; all’art. 19 per l’eventuale modifica di elementi strutturale dell’ente confessionale; l’art. 20 con riguardo alla soppressione dell’ente.

⁵ Cfr., tra le altre, Sent. Corte Costituzionale 5 gennaio 1977 n. 1.

EFFETTI DEL FALLIMENTO CHE POSSONO INCIDERE SULLA STRUTTURA E FINALITÀ DELL'ENTE ECCLESIASTICO

Veniamo allora ad ipotizzare l'apertura di una procedura fallimentare a carico di una Congregazione religiosa che abbia quale proprio carisma specifico l'educazione cristiana dei bambini e dei giovani; attui tale suo carisma attraverso la gestione di un istituto scolastico; l'istituto scolastico insista nello stesso complesso immobiliare ove c'è la sede della comunità religiosa (casa religiosa: cann. 608 e ss.); per effetto delle dinamiche demografiche e del calo delle vocazioni religiose, una parte della casa sia stata destinata ad ospitare ed assistere i membri anziani ed in altra parte, invece, siano state ricavate stanze che vengono concesse in affitto, dietro corrispettivo, a lavoratori e/o studenti; per assicurare l'autosufficienza economica e, quindi, la sopravvivenza propria e della propria *opera*, per adattarsi all'evoluzione tecnologica e per rispettare normative sempre più complesse si sia data una organizzazione idonea a consentire, attraverso la dovuta oculatezza gestionale, di tenere in equilibrio costi e ricavi.

Per l'ordinamento statale non può porsi dubbio alcuno che una tale Congregazione religiosa, allorché gestisce l'istituto scolastico e l'attività di affittacamere, agisca da imprenditore.

A ciò, tuttavia, occorre accompagnare la considerazione che la stessa Congregazione religiosa per l'ordinamento canonico ha natura di persona giuridica pubblica e, quindi, si caratterizzata (id est: è proprio della sua struttura giuridica): (i) per avere un "*fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli*" (can. 114 §1); (ii) per sottostare a precise regole di rappresentanza ("*Rappresentano la persona giuridica pubblica, agendo a suo nome, coloro ai quali tale competenza è riconosciuta dal diritto universale o particolare oppure dai propri statuti*": can. 118); (iii) per non avere vincoli temporali di durata ("*La persona giuridica, per sua natura è perpetua; si estingue tuttavia se viene legittimamente soppressa dalla competente autorità o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni*": can. 120 § 1); (iv) per avere i propri beni temporali la qualità giuridica di beni ecclesiastici (can. 635 § 1); (v) per esserne conseguentemente riservata l'amministrazione esclusivamente "*a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti e la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore*" (can. 1279 § 1); (vi) per poter compiere, attraverso il proprio legittimo rappresentante, gli atti che oltrepassano l'ordinaria amministrazione, solo previo il permesso scritto del proprio Superiore (cann. 638 § 2 e 1281 § 1).

Simuliamo ora, per un attimo, quanto avverrà a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento di un tale ente.

4.1 L'effetto dello spossessamento dell'amministrazione e della disponibilità dei beni.

Già dalla sola lettura degli artt. 42 e 46 non è dato comprendere come per la nostra ipotetica Congregazione dichiarata fallita sia possibile legittimamente operare quella separazione patrimoniale invocata dal Tribunale di Roma.

Sul piano strettamente procedurale, inoltre, lo spossessamento avviene attraverso l'apposizione dei sigilli (artt. 84-86) ed il successivo inventario (artt. 87-89).

In forza dell'applicazione di tali norme, verranno apposti i sigilli *“su tutti i beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore”* (art. 84). *Rimossi i sigilli, poi, “Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario ...”* (art. 88).

L'art. 87-bis consente l'esclusione dall'inventario (e la successiva restituzione) solo per i beni su cui terzi (ma non il fallito) rivendichino diritti personali o reali.

In base a tali norme procedurali appare, pertanto, alquanto difficile immaginare per la nostra Congregazione sia la possibilità di conservare legittimamente l'amministrazione e la disponibilità dei beni (mobili, immobili e crediti) funzionalmente destinati a casa religiosa e luogo di ospitalità dei membri anziani della congregazione sia comprendere attraverso quale modalità ciò possa eventualmente avvenire.

Conseguentemente, è altrettanto difficile ipotizzare che essa possa continuare, in mancanza dei necessari mezzi materiali, a perseguire le finalità confessionali (e, si ribadisce, trascendenti) che ne connotano la natura e solo in funzione del cui perseguimento ha ragione di esistere.

Nel caso di fallimento di un tale ente appare, pertanto, quanto meno irrealistica la pretesa del Tribunale a che l'assoggettamento a procedura concorsuale intervenga *“senza quindi comprimere la sua identità giuridica e in alcun modo impedirgli lo svolgimento delle attività di natura confessionale”*.

È inevitabile, invece, che l'effetto dello spossessamento previsto e le modalità pratiche di sua attuazione vadano ad interferire sulla qualità ecclesiastica dei beni di proprietà dell'ente, sulle regole di loro amministrazione, sulla loro finalizzazione, sulla perpetuità propria dell'ente canonico, con ciò incidendo inevitabilmente, modificandole, sia sulla struttura che sulle finalità della Congregazione considerata.

4.2. L'effetto della privazione della gestione in capo al debitore e attività liquidatoria del curatore.

Altro effetto proprio del fallimento, e consequenziale a quello ora considerato, è l'attribuzione al Curatore dell'amministrazione del patrimonio del debitore (art. 31 L. Fall.).

Ne deriva quale logica conseguenza la c.d. cristallizzazione della situazione patrimoniale del fallito: sono cioè inefficaci rispetto ai creditori sia gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da

lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento che i pagamenti da lui ricevuti; le eventuali utilità che gli derivino dagli uni o dagli altri, sono acquisite al fallimento (art. 44 L. Fall.).

Viene meno, pertanto, ogni residua autonoma operatività in capo al fallito e, nell'impossibilità - appena verificata - di procedere alla distinzione tra patrimonio destinato all'attività confessionale e patrimonio destinato alle attività diverse, viene nei fatti ancora una volta frustrata la possibilità per la Congregazione in esame di continuare a reggere la casa religiosa e a svolgere l'assistenza a favore dei propri membri anziani, per l'inefficacia da cui sono colpiti gli atti gestionali a ciò necessari.

Per altro verso, va tenuto presente che compito precipuo del liquidatore è quello di procedere alla liquidazione delle attività patrimoniali del fallito e distribuirne, poi, il ricavato ai creditori.

Nel caso in cui tale esecuzione avvenga in sede esecutiva ordinaria, trattandosi di strumento preposto all'attuazione del principio generale di responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 C.C., è comprensibile che l'alienazione del bene ecclesiastico avvenga senza la necessità della preventiva autorizzazione canonica sia perché a tutelare le finalità proprie del bene ecclesiastico provvedono, rispettivamente, l'art. 514 n. 1 c.p.c. (per i beni mobili) e 831, comma 2, C.C. (per i beni immobili), sia perché al debitore esecutato è sempre consentito di intervenire facendo valere i propri diritti; sia, perché, sino al momento della vendita disponibilità e possesso del bene sono conservati in capo all'ente proprietario; sia, infine, perché si tratta di procedura che, sia pure su impulso del creditore procedente, è gestita dal giudice dell'esecuzione.

Nel caso di liquidazione in sede fallimentare, invece e come già rilevato, ad operare è direttamente ed autonomamente il curatore, il quale sin dal momento della rimozione dei sigilli apprende materialmente il possesso e la disponibilità di ogni bene del fallito e lo gestisce sino alla vendita ed in funzione di essa.

La legge fallimentare, inoltre, riserva direttamente al curatore, pure nel rispetto di forme e procedure ivi previste, le vendite comprese all'interno del programma di liquidazione predisposto ed approvato ai sensi dell'art. 104-ter, senza necessità di nessuna ulteriore autorizzazione ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Orbene, dal momento della rimozione dei sigilli (che, come detto, determina il trasferimento in capo al curatore della disponibilità e del possesso, ma non della proprietà del bene) e sino al momento dell'aggiudicazione (che determina il trasferimento della proprietà) il bene conserva integralmente la propria natura di ecclesiasticità e, quindi, la sua necessaria soggezione alla normativa canonica.

Nel caso ipotetico in esame, come potrebbe il curatore distrarre i beni della Congregazione di cui abbia acquisito il possesso e la disponibilità dall'attività di assistenza ai religiosi anziani della Congregazione o dalla stessa attività scolastica prima della loro vendita, anche ai soli fini della loro custodia e conservazione, senza acquisire preventivamente l'autorizzazione canonica, attesa la loro persiste natura di beni ecclesiastici?

Anche sotto tale secondo aspetto, pertanto, la dichiarazione di fallimento interviene interferendo sulla possibilità concreta per la Congregazione di continuare nella propria *opera*.

4.3. L'effetto della altruità nell'eventuale prosecuzione della gestione.

Infine, un altro effetto del fallimento è l'assoluta preclusione in capo al fallito di ogni forma di continuazione nell'esercizio dell'impresa⁶.

Nel caso quindi di fallimento della Congregazione religiosa in esame, poiché la gestione dell'istituto scolastico costituisce attuazione del proprio carisma, ne risulta di fatto sospesa ogni operatività e, quindi, la possibilità stessa di perseguire la propria finalità confessionale.

Per altro verso, possono legittimamente perseguire le finalità confessionali (quelle cioè *"attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale che temporale"*: can. 114 § 2) solo *"Le persone giuridiche costituite o dalla stessa disposizione di del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto"* (can. 114 § 1). Mancherebbe, pertanto, necessariamente in capo sia al curatore che all'eventuale affittuario d'azienda la condizione giuridica per gestire - anche provvisoriamente - un'attività che, per l'ordinamento canonico, ha il carattere di un'opera di religione.

Ed anche tale ultima conseguenza va indiscutibilmente ad incidere sui fini e sulla struttura di tale ente ecclesiastico.

5. CONCLUSIONE.

Sulla base dell'analisi sin qui condotta ci sembra di poter ragionevolmente concludere nel senso che, qualora l'ente ecclesiastico che eserciti attività d'impresa venga a trovarsi in stato di insolvenza, ad esso dovrà bensì applicarsi la normativa fallimentare, ciò tuttavia nel rispetto del vincolo sancito all'art. 7, comma 3, parte seconda, della L. 25 marzo 1985 n. 121, ossia se e nella misura in cui tale applicazione non vada ad interferire sulla struttura e sulle finalità dell'ente ecclesiastico.

Più nello specifico ed in forza dell'applicazione di tale norma concordataria, se non ravvisiamo ostacoli di sorta a che un ente ecclesiastico possa fare ricorso alla procedura di concordato preventivo, ci sentiamo di poter escludere che ad esso possa essere applicata sia

⁶ Infatti, come si è dianzi evidenziato nel testo, la continuazione nell'esercizio dell'impresa potrà eventualmente avvenire solo o direttamente da parte del curatore (nel caso di esercizio provvisorio della stessa: art. 104 L. Fall.) o da parte di terzi (nel caso di affitto dell'azienda o di rami della stessa: art. 104 bis. L. Fall.).

la procedura del fallimento che quella dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.